



Comune di Vedano Olona
(Provincia di Varese)

Regolamento comunale del servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile

(Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09/04/1960)
(Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26/07/2006)

INDICE

AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	4
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	4
Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua	4
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua (FORNITURA DELL'ACQUA)	6
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 4 Perfezionamento del contratto	7
Art. 5 Volturazione.....	7
Art. 6 Durata del contratto e sua disdetta	8
Art. 7 Subentro nel contratto di fornitura.....	9
Art. 8 Riattivazione dell'utenza idrica	9
Art. 9 Tipi di uso	9
FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	10
Art. 10 Impianti per uso pubblico.....	10
Art. 11 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione.....	10
Art. 12 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	10
FORNITURE PER USO PRIVATO	11
Art. 13 Soggetti legittimati alla richiesta.....	11
Art. 14 Richiesta	11
Art. 15 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura.....	11
Art. 16 Preventivo	12
Art. 17 Prelievi abusivi	12
Art. 18 Divieto di rivendita dell'acqua.....	13
NORME TECNICHE IMPIANTI	13
Art. 19 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade	13
Art. 20 Misuratore di utenza, custodia del punto di consegna.....	14
Art. 21 Sostituzione e spostamento del contatore	16
Art. 22 Irregolare funzionamento e verifica del contatore	16
Art. 23 Controllo	17
Art. 24 Verifica del livello di pressione.....	17
Art. 25 Manomissione delle opere del contatore.....	18
Art. 26 Interruzione del servizio.....	18
Art. 27 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore.....	18
Art. 28 Limitatori di portata	19
Art. 29 Norme per la esecuzione delle prese.....	19
Art. 30 Servizio antincendio	19
Art. 31 Bocche antincendio private.....	19
Art. 32 Fontanelle pubbliche	20
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	20
Art. 33 Generalità sugli impianti interni.....	20
Art. 34 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata....	20
Art. 35 Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori	21

Art. 36 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.	21
Art. 37 Impianti di pompaggio privati	21
Art. 38 Serbatoi di accumulo privati.....	22
Art. 39 Pozzi d'acqua ad uso privato.....	22
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	22
Art. 40 Lettura del contatore	22
Art. 41 Fatturazione dei consumi	23
Art. 42 Contenuto del documento di fatturazione	24
Art. 43 Ricostruzione di consumi a seguito di perdite occulte	24
Art. 44 Utenze condominiali	24
PAGAMENTI E SANZIONI	25
Art. 45 Indennità di ritardato pagamento e morosità	25
Art. 46 Casi di sospensione della fornitura	26
Art. 47 Condizioni di pagamento particolari.....	27
Art. 48 Anticipazioni sulla fornitura	27
art. 49 Addebiti vari	28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	28
Art. 50 Utenze preesistenti.....	28
Art. 51 Controversie e reclami	29
Art. 52 Prelievo e fornitura d'acqua con autobotti.....	29
Art. 53 Infrazioni.....	29
Art. 54 Tasse ed imposte	29
Art. 55 Applicabilità del diritto comune	29
Art. 56 Efficacia del regolamento.....	29

AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio del Comune di Vedano Olona.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica nel Comune di Vedano Olona, anche ove il servizio acquedotto è assunto da apposita società, in seguito denominata in breve con il termine "Gestore" o "Gestore del Servizio Idrico".

Esso regola le modalità di erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

Le future revisioni apportate al regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
3. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
4. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata.
5. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
7. Anticipazione sulla fornitura: importo versato dall'utente, che non effettua il pagamento della bolletta tramite bonifico automatico bancario, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso
8. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
9. Disattivazione: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del contatore.
10. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
11. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso
12. Richiesta d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale intestato all'utente
14. Ente Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento da parte del Comune di Vedano Olona

15. Fasce Tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati.
16. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità
17. Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità
18. Indennizzo automatico: importo riconosciuto all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta dei Servizi, laddove previsto dalla Carta stessa
19. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente.
20. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
21. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
22. Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1000 litri.
23. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
24. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia
25. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
26. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
27. Preso stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale
28. Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore
29. Punto di consegna:
 - a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata ;
 - c) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale: il punto di consegna è rappresentato dal rubinetto d'intercettazione posto al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - d) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto: il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - e) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio: il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
30. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
31. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio

32. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
33. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
34. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed alle apparecchiature ivi allocate
35. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
36. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica
37. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento
38. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
39. Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona/e fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto per la fornitura con il gestore
40. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare

Art. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua (FORNITURA DELL'ACQUA)

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati :

- Luogo di erogazione
- Data di inizio e di cessazione della fornitura
- Utilizzo per cui è richiesta la fornitura
- Numero dei fruitori del servizio.

Per le forniture a forfait l'utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, e dell'importo dei consumi presunti, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al numero dei giorni di fornitura.

Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo Art. 14.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità.

Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

La somministrazione di acqua è effettuata mediante l'utilizzo di una sola presa stradale; per ogni presa saranno previsti tanti contatori quante sono le singole unità immobiliari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Perfezionamento del contratto

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato :
 - nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'Amministratore stesso. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate ;
- c) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti i contratti sono a carico degli utenti.

Art. 5 Volturazione

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, rescinde il contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure trattandosi dello stesso soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali.

L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza a suo nome.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, dell'anticipazione come definita dall'Art.2, punto 7, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e di quant'altro dovuto, come approvato dal Comune.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditata l'anticipazione versata.

Art. 6 Durata del contratto e sua disdetta

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario per i diritti di chiusura approvato dal Concedente e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della cauzione in assenza dei debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 7 Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro.

Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento del corrispettivo per il subentro di cui all'art. 49 e dell'imposta di bollo.

Art. 8 Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, dell'anticipazione sulla fornitura e del corrispettivo stabilito dal tariffario per servizi approvato dal Comune.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

Se il punto di allacciamento si trova all'interno della proprietà privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, in luogo accessibile dal gestore; le spese sono a carico dell'utente.

Art. 9 Tipi di uso

Le forniture si distinguono in :

- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato;

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali :

- a) Utenza civile (o domestica)** – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;
- b) Utenza produttiva (o industriale)** – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali/luoghi destinati ad un'attività industriale, commerciale, alberghiera, del settore terziario e per uso cantiere;
- c) Utenza agricola** – sono le forniture per uso idropotabile destinate esclusivamente ad attività agricola e di allevamento bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione ;
- d) Utenza enti** – sono le forniture per uso idropotabile destinate esclusivamente ad Enti ed istituti locali che perseguono finalità di prevalente rilevanza sociale;
- e) Utenza mista** – rientrano in tale tipologia, le utenze raggruppate che al momento di entrata in vigore del presente regolamento utilizzano l'acqua per uno o più usi tra quelli sopra riportati.
- f) Utenza antincendio** – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua da parte di privati dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare acqua da queste prese per usi diversi, se non precedentemente autorizzati dal Gestore;

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente.

A tale scopo il Gestore potrà richiedere all'utente la sottoscrizione di una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabilite dalla Convenzione di gestione del servizio idrico vigente e dalle successive modifiche contrattuali sottoscritte tra le parti.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 10 Impianti per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico :

1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse o da associazioni senza scopo di lucro;
2. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra ;

Art. 11 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti, di cui al precedente Art. 10, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese delle pubbliche Amministrazioni richiedenti.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta della pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.

I consumi di tali utenze sono misurati da contatori e fatturati secondo la tariffa vigente.

Art. 12 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato :

- a) prelevare acqua dalle fontane e dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dalle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 13 Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile od alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.

Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore concordato fra Gestore e richiedente.

Art. 14 Richiesta

La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente e sottoscritta per accettazione al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo della domanda stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.

La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal gestore.

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche, le singole unità immobiliari possono essere comunque chiamate all'installazione del contatore in area condominiale, accessibile al Gestore ed alla sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.

Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Art.15 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.

Il Gestore, per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione "limitato ed interrompibile".

Le condizioni d'esercizio, offerte dal Gestore, possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa .

Art. 16 Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio.

Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente avrà validità tre mesi , trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Nessun altro onere indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. 17 Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica del Comune di Vedano Olona.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.

E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore, e nel caso in cui si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art. 49 del presente Regolamento e saranno fatturati alla I tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci.

È fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno.

Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, moltiplicata per 10.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e in ogni caso adeguatamente giustificati la penalità per la maggiorazione tariffaria sopra prevista, non saranno applicate.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 18 Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore.

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 49 del presente Regolamento.

NORME TECNICHE IMPIANTI

Art. 19 Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano) il Gestore è tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi dalla stessa stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può non accogliere le richieste di allacciamento e nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso o della Amministrazione Comunale.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture od apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore (salvo quanto stabilito nei successivi Artt. 26, 27 e 28) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo Art. 49, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Art. 20 Misuratore di utenza, custodia del punto di consegna

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo, in posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.

Al momento dell'installazione del misuratore il Gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il Gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura.

Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese e secondo le misure indicate dal Gestore, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Lo sportello a protezione del contatore sarà quello previsto dal Gestore ed approvato dal Comune, le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione sono a carico dell'utente.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano di alloggiamento del contatore stesso.

L'utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi od ignoti.

La rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'utente se questi non attua i provvedimenti idonei ad evitare tale evento.

In questo caso, all'utente, sarà addebitata la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore, prevista dall'apposito tariffario di cui al successivo art. 49.

Qualora l'utente sospetti la presenza di guasti o un imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie verifiche.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) il Gestore provvederà ad archiviare copia del verbale di sostituzione permettendone la visione all'utente che ne faccia esplicita richiesta.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale, ed i contatori posti all'interno del condominio, il condominio stesso è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale.

In caso di inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale.

Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Le installazioni saranno realizzate in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) Il contatore o i contatori saranno, per il singolo fabbricato, posti in batteria in un unico manufatto che può essere di tipo interrato (cameretta) o a nicchia (armadio).

b) La cameretta interrata deve possedere i seguenti requisiti:

- essere ubicata al limite di proprietà su suolo privato libero ed accessibile dalla strada pubblica e non soggetto a passaggio di veicoli;

- essere realizzata in materiali non deteriorabili nel tempo e con fondo drenante e di dimensioni tali da consentire la manutenzione degli impianti ivi alloggiati. La profondità non deve essere inferiore ai 70 cm. Le entrate delle tubazioni nella cameretta dovranno essere sigillate, con sigilli elastici, per impedire passaggi di gas o fluidi

- essere dotata di un chiusino in lamiera striata zincata opportunamente rinforzata per resistere ai carichi veicolari accidentali e sagomata per impedire il flusso delle acque meteoriche o superficiali nella cameretta e dotata di pannello di isolamento termico non igroscopico e non aggressivo anche in presenza di acqua o forte umidità e solidale con il chiusino. Il predetto chiusino dovrà possedere una maniglia, la chiusura di tipo normalizzato (chiave a triangolo), la possibilità di ribaltamento a 180° per rotazione lungo l'asse di un lato. Il peso non potrà superare i 25 kg. (nel caso le dimensioni della cameretta impongano pesi superiori occorre dividere il chiusino in due o più parti di peso ciascuna inferiore ai predetti 25 kg.

c) La nicchia o armadio deve possedere i seguenti requisiti:

- essere ubicata al limite di proprietà lungo il filo della recinzione esterna su suolo privato con accesso dalla strada pubblica e con la soglia rialzata rispetto alla quota del terreno e comunque della strada di almeno 20 cm..

- essere realizzata in materiali non deteriorabili nel tempo e resistente agli urti. Avere il fondo drenante, se inserita nel muro di recinzione, o scarico collegato tramite sifone alla fognatura, se ricavata nel muro del fabbricato. Le dimensioni saranno tali da garantire la manutenzione degli impianti e contatori da installare.

- le entrate delle tubazioni nella nicchia dovranno essere sigillate per impedire passaggi di gas o fluidi con sigilli elastici. Le pareti e la copertura dovranno essere impermeabili agli agenti atmosferici ed con un isolamento termico in grado di garantire una temperatura non inferiore a 2 °C alle temperature esterne più rigide. tale isolamento deve essere non igroscopico e non corrosivo per gli impianti. Ove ciò non fosse assicurato si dovrà prevedere un idoneo sistema che garantisca la temperatura minima di 2° C..

- essere dotata di porta o sportello anch'esso dotato di isolamento termico delle medesime caratteristiche descritte al punto 2.3, solidale con la porta o sportello e di chiusura normalizzata (chiave a triangolo). Nel caso di fabbricati con oltre le 8 unità immobiliari può essere consentita la realizzazione di più batterie a condizione che l'allacciamento alla condotta idrica pubblica sia unico e vengano rispettate le caratteristiche di ubicazione e del manufatto di alloggiamento dei contatori prescritte dall'azienda distributrice.

d) Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte.

Art. 21 Sostituzione e spostamento del contatore

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal personale autorizzato dal Gestore; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

È facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino.

Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest'ultimo e l'utente.

Lo sportello a protezione del misuratore è fornito dal Gestore. Sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

I corrispettivi per gli interventi eseguiti dal Gestore sono calcolati secondo il tariffario degli interventi tecnici approvato dal Concedente ed allegato al presente Regolamento.

Art. 22 Irregolare funzionamento e verifica del contatore

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l'utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Nel caso che il contatore rientri nei limiti di tolleranza e l'utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'utente sarà addebitato anche il costo del contatore.

Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile.

Non si può in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura fatturata. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, ad insindacabile giudizio del Gestore in base ai consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa

Art. 23 Controllo

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private.

Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

Art. 24 Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario per servizi, approvato dal Concedente ed allegato al presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Art. 25 Manomissione delle opere del contatore

È fatto assoluto divieto all'utente di manomettere, i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.

Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente.

Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Art. 26 Interruzione del servizio

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore s'impegna ad informare gli utenti nei modi previsti dalla Carta del servizio idrico.

Art. 27 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore.

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore che funge da verbale.

Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'utente. In caso d'assenza dell'utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, a mezzo servizio postale, direttamente al domicilio dell'utente.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell'utente.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad un'impresa con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno. Le specifiche tecniche summenzionate saranno comunicate all'utente al momento della richiesta delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 28 Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 29 Norme per la esecuzione delle prese

Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.

Il richiedente, l'allacciamento idrico, è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico dell'utente tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico, compresi i lavori di preparazione della nicchia ove sarà installato il contatore, nonché la posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente.

Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, venga - per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente - a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 30 Servizio antincendio

Il Gestore si rende disponibile alla installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

Art. 31 Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche da incendio privato viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Gestore provvede alla costruzione della derivazione sino al limite della proprietà privata.

L'utente deve fornire al Gestore lo schema d'installazione delle bocche da incendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso d'inadempimento il Gestore ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca d'incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro le 24 ore, affinché questi possa provvedere alla risuggellatura.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 32 Fontanelle pubbliche

Tutte le fontanelle pubbliche, così come previsto all'art. 5 c. 1 della L.36/1994, devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate.

Tali utenze saranno intestate all'Amministrazione comunale che ne assumerà gli oneri dei consumi.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 33 Generalità sugli impianti interni

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese da parte dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito in aggiunta a quanto di seguito indicato

Art. 34 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da

camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 35 Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma

Art. 36 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 37 Impianti di pompaggio privati

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali

Art. 38 Serbatoi di accumulo privati

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.

La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 39 Pozzi d'acqua ad uso privato

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.

In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie.

Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 40 Lettura del contatore

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto.

Il Gestore s'impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente.

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare almeno una lettura del contatore con propri incaricati nell'arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere mediante raccomandata A.R. e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale come da apposito tariffario di cui al successivo **art. 49**, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio.

Art. 41 Fatturazione dei consumi

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario stabilito dalla Convenzione di gestione del servizio idrico vigente e dalle successive modifiche contrattuali sottoscritte tra le parti.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.

Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del prodie.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

In caso di guasto del contatore accertato dal Gestore sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati

Art. 42 Contenuto del documento di fatturazione

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Art. 43 Ricostruzione di consumi a seguito di perdite occulte

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'auto-lettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause imprevedute e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare la tariffa base ai consumi eccedenti quelli normali dell'utente; l'eccedenza di consumo rispetto a quello normale non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.

Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura fatturata.

La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione inclusa documentazione fotografica comprovante il carattere occulto della perdita e la tempestiva riparazione.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- D'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- Con verifica diretta da parte del personale aziendale.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Art. 44 Utenze condominiali

Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

I vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa acqua saranno applicati proporzionalmente al numero di unità immobiliari domestiche e non domestiche, le quote fisse, corrispettivi ed altri oneri saranno applicati sul numero totale delle unità servite e secondo la tipologia di uso prevalente.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale.

Nel caso d'inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale.

Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private

PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 45 Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti **art. 39** e **art. 40** non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:

- Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività – sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da pagare;
- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

In caso di mancato pagamento entro la data della scadenza della fattura, sarà inviato al cliente un sollecito di pagamento.

Se a seguito del sollecito l'utente non provvede al pagamento sarà inviato un avviso di chiusura a partire dal trentesimo giorno dalla data di scadenza della fattura.

Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di chiusura e la scadenza indicata nell'avviso stesso l'utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Concessionario, l'avvenuto pagamento onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative

alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell'utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 46 Casi di sospensione della fornitura

Come disciplinato nei precedenti articoli il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (**art. 4** e **art. 5** del presente regolamento);
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi (**art. 17** del presente regolamento);
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (**art. 33** e **art. 34** del presente regolamento);
- f) Opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (**art.23** e **art. 40** del presente regolamento);
- g) Opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (**art. 39** del presente regolamento);
- h) In caso di pericolo per persone o cose;
- i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (**art. 45** del presente regolamento).
- k) Mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno

la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore.

Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

Art. 47 Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

Art. 48 Anticipazioni sulla fornitura

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un'anticipazione sulla fornitura infruttifera che sarà addebitata sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Tale anticipazione dovrà essere versato anche per le utenze già esistenti tramite addebito in bolletta sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesta nessuna anticipazione all'atto della stipula del contratto o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, l'anticipazione sarà rimborsata nella prima fattura utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, modificato ed integrato, il valore dell'anticipazione sarà, oltre l'imposta sul valore aggiunto di legge:

a) Per le utenze ad uso civile: pari a € 30;

b) Per le nuove utenze non domestiche che hanno un numero di addetti inferiore a 5: pari ad € 50;

c) Per le utenze non domestiche "idroesigenti", anche se il numero degli addetti è inferiore a 5: pari ad € 150; di seguito si riporta l'elenco delle utenze idroesigenti:

- bar,
- ristoranti,
- alberghi,
- pasticcerie,
- panifici,
- industrie alimentari,
- lavanderie,
- parrucchieri, istituti di bellezza e similari,
- stazioni termali,
- autolavaggi,
- industrie che utilizzano acqua potabile nel processo produttivo (perché obbligate da normative vigenti o per impossibilità a prelevare acque da altre fonti diverse dal civico acquedotto);

Per tutte le altre utenze ad uso non domestico non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti b) e c): pari ad € 150.

- Per le utenze che hanno stipulato un contratto di utenza precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alla fine dell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, si provvederà a richiedere l'anticipazione sulla fornitura con le modalità indicate al presente articolo addebitandolo nella prima fattura utile.

In caso di cessazione del rapporto d'utenza l'anticipazione sarà accreditata con l'ultima fattura utile.

L'anticipazione non sarà restituita nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 49 Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art. 17 del presente regolamento);
- b) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (e art. 19 e 25 del presente regolamento);
- c) Corrispettivo per le volture d'utenza (art. 5 del presente regolamento);
- d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 7 del presente regolamento);
- e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 22 del presente regolamento);
- f) Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 45 del presente regolamento);
- g) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- h) Anticipazione sulla fornitura (art. 48 del presente regolamento);
- i) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 45 del presente regolamento);
- j) Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di "autolettura" (art. 40 del presente regolamento).
- k) Corrispettivo per subentro (art. 7)
- l) Corrispettivo per disdetta (art. 6)
- m) Corrispettivo per sopralluogo per spostamento del contatore (art. 21)
- n) Addebito costo sostituzione contatore rotto dal gelo (art. 20 del presente regolamento).
- o) Penale per uso improprio dell'antincendio (art. 30)
- p) Penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale;
- q) Penale per la manomissione di sigilli (art. 25)
- r) Diritto fisso per fornitura di acqua a forfait nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, ecc.)
- s) Diritto di chiamata per interventi richiesti non riguardanti problemi ascrivibili alla parte pubblica

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra sono indicate nella Carta del servizio idrico.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Utenze preesistenti

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Gestore provvederà nella prima fatturazione utile ad addebitare in bolletta, ai nuovi utenti, l'anticipazione sulla fornitura determinata in base al precedente Art. 48.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti nell'Art. 4.

I contratti precedentemente stipulati dagli utenti sino a tale data, si intenderanno adeguati alle normative del presente Regolamento senza necessità di accettazione da parte degli utenti.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente Art. 44, il Gestore si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Art. 51 Controversie e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

La Carta del servizio idrico contiene le indicazioni per proporre ricorso in caso di controversia.

Art. 52 Prelievo e fornitura d'acqua con autobotti

Il Gestore stabilirà norme specifiche per il prelievo e la fornitura sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile attraverso:

- autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma;
- contenitori per acqua potabile
- reti diverse dal normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 53 Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Art. 54 Tasse ed imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Art. 55 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 56 Efficacia del regolamento

Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entrerà in vigore, trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta pubblicazione.

Il presente regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di somministrazione.

Copia del regolamento, è disponibile a richiesta c/o gli uffici del Gestore, del Comune e pubblicato sul sito internet comunale.

La Carta del servizio idrico, è consegnata agli utenti all'atto della firma del contratto di somministrazione.